

The background features abstract, overlapping green geometric shapes in various shades of green, primarily on the left and right sides, with a white central area where the text is located.

IMPRESA BANCARIA E ASSICURATIVA

IMPRESA BANCARIA

- ▶ **Art. 1, co. 1, lett. b), T.U.B.:** è banca l'impresa «autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria».

Tre elementi caratterizzano il soggetto di diritto «banca»:

- ▶ La banca è un'**impresa** ;
- ▶ L'impresa bancaria è tale perché **svolge l'attività bancaria**;
- ▶ L'attività bancaria è **subordinata ad un'autorizzazione**.

A) Impresa

La banca è un'impresa che svolge la propria attività nel mercato finanziario.

- ▶ In quanto impresa ha le caratteristiche individuate dall'art. **2082, c.c.**
- ▶ Art. 2082, c.c.: «è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi».
- ▶ La norma fissa i requisiti necessari e sufficienti affinché un soggetto possa essere considerato imprenditore.

Requisiti dell'impresa

- ▶ **Attività:** ovvero una serie coordinata di atti legati da una funzione unitaria, caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche modalità di svolgimento (attività produttiva).
- ▶ **Organizzazione:** l'attività si avvale di un'azienda (art. 2082 e 2555, c.c.) funzionale allo svolgimento della specifica attività d'impresa.
- ▶ **Economicità:** si fa riferimento al fine a cui l'attività è indirizzata e al metodo con cui è svolta.
- ▶ **Professionalità:** si tratta di un'attività stabile e non occasionale.

Il codice individua i diversi tipi di imprenditori sulla base di tre criteri

- ▶ Oggetto dell'attività: imprenditore commerciale ed imprenditore agricolo;
 - ▶ Dimensione: piccolo imprenditore o imprenditore medio-grande;
 - ▶ Natura: impresa individuale o costituita in forma di società.
-
- ▶ In linea generale, la scelta relativa all'organizzazione dell'attività di impresa è rimessa all'autonomia del singolo.
 - ▶ In alcuni casi, come nell'impresa bancaria e assicurativa, il legislatore impone che l'esercizio dell'attività avvenga in forma associata e che si adotti un determinato tipo di società .

B) Attività bancaria

- ▶ Per essere considerata banca, l'impresa deve avere ad oggetto una specificata attività.
- ▶ **Art. 10, co. 1, T.U.B.:** «la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa».
- ▶ Questa attività è riservata alle banche (art. 10, co. 2, T.U.B.); pertanto, affinché si possa parlare di banca le due attività devono essere esercitate congiuntamente.
- ▶ Le due attività possono essere svolte disgiuntamente e con determinati limiti fissati dalla legge, da soggetti diversi, ovvero intermediari non bancari (ad es.: gli Istituti di pagamento possono svolgere l'attività di erogazione del credito; le s.p.a. possono emettere obbligazioni per raccogliere finanziamenti).
- ▶ La banca può svolgere anche altre attività (ad es. servizi di pagamento; servizio di cassette di sicurezza). Può svolgere anche attività finanziaria se non è riservata a soggetti diversi.
- ▶ Le banche NON possono svolgere attività assicurativa.

Raccolta del risparmio presso il pubblico

- ▶ **Art. 11, co. 1, T.U.B.:** «è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma».
- ▶ La banca acquisisce disponibilità di somme di denaro e si impegna a restituirle diventando debitrice dei propri clienti (cosiddette operazioni passive).
- ▶ L'attività di raccolta del risparmio è attività funzionale a quella di erogazione del credito.
- ▶ E' svolta in maniera sistematica.

Principali operazioni passive

- ▶ Deposito bancario (art. 1834, c.c.): la banca (depositario) acquista la proprietà della somma di denaro ricevuta in deposito, obbligandosi a restituirla alla scadenza del termine convenuto, se si tratta di deposito vincolato, o a richiesta del depositario, se si tratta di deposito libero, con o senza preavviso. Generalmente, il deposito è collegato ad un altro contratto: il contratto di conto corrente bancario.
- ▶ Obbligazioni bancarie: titoli che conferiscono all'investitore che le compra il diritto a ricevere, alla scadenza definita nel titolo, il rimborso della somma versata e una remunerazione a titolo di interesse. Il T.U.B. fa riferimento alle obbligazioni societarie, specificando quali norme del codice civile non si applicano alle obbligazioni emesse dalle banche.
- ▶ Pronti contro termine: operazione consistente nella vendita di una determinata quantità di titoli e dell'acquisto, allo scadere del termine, dalla stessa controparte del medesimo quantitativo di titoli della stessa specie ad un prezzo prestabilito.

Erogazione del credito

- ▶ Il T.U.B. non fornisce una definizione di questo tipo di attività.
- ▶ La banca concede ad un terzo la disponibilità di una somma di denaro per un tempo prestabilito e il terzo si impegna a restituirla al suo scadere.
- ▶ La banca assume la veste di creditore (cosiddette operazioni attive).
- ▶ Il tempo è l'elemento determinante; gli interessi costituiscono il prezzo del godimento della disponibilità monetaria per un determinato periodo.

Principali operazioni attive

- ▶ Mutuo: la banca accorda al cliente la disponibilità di una determinata quantità di denaro che dovrà essere restituita alla scadenza del termine pattuito. E' strutturato sulla falsariga del mutuo disciplinato dal codice civile (art. 1813, c.c.) ma si differenzia da questo in quanto è un contratto consensuale.
- ▶ Apertura di credito (art. 1842, c.c.): la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro in cambio di un corrispettivo (commissione).
- ▶ Sconto bancario (art. 1858, c.c.): la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, in cambio di un corrispettivo scontato dal valore nominale del credito.
- ▶ Anticipazione bancaria (art. 1846, c.c.): la banca concede credito a fronte della costituzione, da parte del cliente, di una garanzia rappresentata da titoli o beni dati in pegno che hanno un valore di mercato facilmente individuabile.

Funzione della banca e rischi connessi all'attività

- Le banche svolgono la funzione di intermediari in quanto si frappongono tra i soggetti che offrono risparmio e coloro che hanno bisogno di risorse finanziarie.
- Il guadagno della banca è rappresentato dalla differenza tra i tassi d'interesse pagati al risparmiatore e quelli pagati da coloro che hanno ottenuto un prestito.
- Alla banca sono attribuite diverse funzioni:
 - *Funzione monetaria*
 - *Funzione di liquidità*
 - *Funzione creditizia e di riduzione dei costi di transazione*
 - *Funzione di trasformazione delle scadenze*

L'attività bancaria comporta anche dei rischi. Tra questi vi sono:

- ▶ *Rischio di credito*
- ▶ *Rischio di controparte*
- ▶ *Rischio di mercato*
- ▶ *Rischio di operatività*

C) Autorizzazione

- ▶ La particolare attività svolta e i rischi insiti nella stessa giustificano i limiti e le particolari regole per le banche
- ▶ **Art. 2084, co. 1, c.c.**, attribuisce al legislatore il compito di determinare le particolari categorie di imprese per il cui esercizio è necessaria una concessione o un'autorizzazione amministrativa.
- ▶ L'attività bancaria può essere svolta *solamente se autorizzata*.
- ▶ L'esercizio abusivo dell'attività è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con un'ammenda da euro 12.911 ad euro 51.645 (art. 131, T.U.B.)
- ▶ L'autorizzazione viene rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia (art. 14, co. 2, T.U.B.), previa verifica della sussistenza di determinati requisiti.

Requisiti per ottenere l'autorizzazione (art. 14, co. 1, T.U.B.)

- a. Costituzione in una determinata forma giuridica (società per azioni, società cooperativa per azioni).
- b. Sede legale e principale ubicate nel territorio nazionale.
- c. Capitale sociale non inferiore al minimo previsto dalla Banca d'Italia (10 milioni di euro per le banche costituite in forma di s.p.a., 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo).
- d. Programma riguardante l'attività iniziale
- e. Rispetto dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali, (ovvero coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, gestione e controllo).
- f. Sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare influenza sulla banca o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o di capitale pari almeno al 10%.
- g. Insussistenza di stretti legami, tra la banca e altri soggetti, che possano ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

e) Requisiti degli esponenti aziendali (decreto n. 169/2020 del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia)

- ▶ *Onorabilità*: il requisito persegue l'obiettivo di salvaguardare la gestione della banca da commistioni con il sistema criminale (art. 3, MEF).
- ▶ *Correttezza*: la valutazione riguarda sia il profilo professionale sia quello personale per valutare se il soggetto che deve ricoprire la carica sia in grado di salvaguardare la reputazione della banca e mantenere la fiducia del pubblico.
- ▶ *Professionalità*: l'obiettivo è quello di affidare la gestione della banca a soggetti che abbiano le conoscenze e l'esperienza necessarie per garantire che il rapporto fiduciario tra azionisti di controllo e amministratori si fondi su basi corrette (art. 7, MEF).

Gli esponenti aziendali devono anche soddisfare alcuni criteri:

- ▶ *Competenza*: viene valutata l'idoneità del soggetto a ricoprire il ruolo, tenuto conto delle caratteristiche del ruolo e della dimensione della banca (art. 10 MEF).
- ▶ *Indipendenza*: l'obiettivo è quello di evitare conflitti d'interesse (artt. 13-15, MEF).

Inoltre sono oggetto di valutazione:

- *L'adeguata composizione collettiva dell'organo* (art. 11, MEF)
- *La disponibilità di tempo* (art. 16, MEF)
- *Il cumulo di incarichi* (artt. 17, 18, 19, MEF).

f) Presupposti per l'acquisizione di partecipazioni (art. 19, T.U.B.)

- ▶ Le scelte gestionali della banca devono essere indipendenti e non influenzate da soggetti estranei all'impresa.
- ▶ Partecipazioni rilevanti sono quelle il cui acquisto determina l'assunzione del controllo della banca o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole.
- ▶ Il legislatore individua delle soglie (la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 10%, 20%, 30% o il 50%), superate le quali, per l'acquisto è necessaria l'autorizzazione da parte della BCE.
- ▶ L'autorizzazione viene rilasciata se si ritiene che le qualità dell'acquirente e la solidità del progetto di acquisizione sono in grado di garantire la sana e prudente gestione della banca.

Costituzione dell'impresa bancaria

- ▶ La domanda di autorizzazione deve essere presentata prima della stipula dell'atto costitutivo.
- ▶ I promotori informano la Banca d'Italia dell'iniziativa e inviano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
- ▶ Ottenuta l'autorizzazione, la banca viene iscritta in un apposito albo ed il notaio può procedere al deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese.
- ▶ I requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione devono sussistere per tutto il tempo in cui la banca svolge la propria attività.
- ▶ L'autorizzazione può essere revocata:
 - ▶ Se i requisiti richiesti per ottenerla vengono meno;
 - ▶ Se le dichiarazioni rilasciate per ottenerla risultano essere false,
 - ▶ Se la banca interrompe la propria attività per un periodo superiore a 6 mesi.

AUTORITÀ DI CONTROLLO

L'attività bancaria è sottoposta a controlli durante tutto il periodo di attività. I controlli sono eseguiti da:

- ▶ Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - CICR (art. 2, T.U.B.): ha prevalentemente funzione *deliberativa*. Stabilisce i principi che devono essere seguiti dalle banche durante lo svolgimento della loro attività.
- ▶ Ministro dell'economia e delle finanze (art. 3, T.U.B.): ha compiti regolamentari circoscritti a specifici argomenti. Ad es., determina i requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale; inoltre, emana, su proposta della Banca d'Italia, i decreti per sottoporre ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa l'impresa bancaria.
- ▶ Banca d'Italia (art. 4, T.U.B.): è l'organo di maggior rilievo per ciò che riguarda il controllo pubblico delle banche.

Banca d'Italia

- ▶ E' un istituto di diritto pubblico regolato da norme nazionali e comunitarie;
- ▶ E' organismo indipendente;
- ▶ E' composto dal Governatore, dal Direttore generale e da tre vice direttori;
- ▶ Svolge un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda la regolamentazione secondaria;
- ▶ Ha diversi poteri che le permettono di svolgere la propria funzione di vigilanza sul sistema bancario.

Vigilanza (Titolo III, Capo I, T.U.B.)

- ▶ **Vigilanza informativa** (art. 51-52^{ter}, T.U.B.):
- ▶ **Vigilanza regolamentare** (art. 53, T.U.B.):
- ▶ **Vigilanza ispettiva** (art. 54, T.U.B.):
- ▶ **Vigilanza consolidata** (artt. 66, 67, 68, T.U.B.):
- ▶ **Potere d'intervento** (art. 53^{bis}, T.U.B.)
- ▶ **Poter d'irrogare sanzioni amministrative** (144, T.U.B.)

Ai sensi dell'art. 5, T.U.B., le autorità di vigilanza, nel rispetto della supremazia del diritto comunitario garantiscono:

- La sana e prudente gestione dei soggetti sottoposti a vigilanza che, nel tempo, devono coniugare l'esigenza di profitto dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali e con una condotta improntata al criterio di correttezza;
- La stabilità complessiva del sistema finanziario in modo da non pregiudicare la fiducia con il pubblico;
- La competitività e l'efficienza del sistema finanziario per evitare inefficienze nel sistema operativo;
- L'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

IMPRESA ASSICURATIVA

- ▶ **Assicurazione:** operazione economica che consente di tutelarsi contro le conseguenze patrimoniali dannose del verificarsi di un rischio determinato, ripartendole tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio.
- ▶ La compensazione del rischio si può realizzare in due modi:
 - ▶ tramite l'associazione dei soggetti esposti al rischio al fine di ripartire tra tutti i danni che si verificheranno per alcuni di essi (società di mutua assicurazione);
 - ▶ trasferendo il rischio ad un terzo soggetto che svolge professionalmente l'attività di assunzione e compensazione dei rischi a fronte di un corrispettivo determinato (assicurazione a premio)
- ▶ L'attività dell'impresa assicurativa si fonda su un procedimento tecnico complesso che consente preventivamente di individuare i costi permettendo all'impresa di predisporre i necessari mezzi per far fronte agli oneri, neutralizzando gli effetti patrimoniali di eventi futuri e incerti.
- ▶ Tale attività si può realizzare solamente nell'esercizio sistematico di assunzione di rischi e, perciò, nell'ambito di un'attività imprenditoriale

Attività assicurativa e disciplina di vigilanza

Scopo della vigilanza: garantire la sana e prudente gestione delle imprese assicurative, di assicurazione o di riassicurazione, nonché la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore (art., 3, d.lgs. n. 209/2005- Codice delle assicurazioni private).

- ▶ **Impresa assicurativa:** l'impresa che svolge una o più delle operazioni economiche comprese nei rami elencati all'art. 2, Codice ass. priv..
 - a) Ramo vita (art. 2, co. 1);
 - b) Ramo danni
- La distinzione è importante perché l'impresa non solo può svolgere solamente l'attività assicurativa ma deve anche scegliere uno dei rami come oggetto sociale (principio di specializzazione) perché la disciplina di vigilanza è in parte diversa.
- Attività di riassicurazione: consiste nell'accettazione dei rischi ceduti da un'impresa assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione

Soggetti

Possono esercitare l'attività assicurativa (diretta):

- ▶ Le società per azioni
- ▶ Le società cooperative
- ▶ Le società di mutua assicurazione le cui quote sono rappresentate da azioni
- ▶ Le società costituite in forma di società europea ai sensi del Regolamento CE n. 2157/2001

Possono esercitare l'attività assicurativa (indiretta):

- ▶ Le società per azioni
- ▶ Le società europee


Vigilanza


Nel settore assicurativo, i compiti di vigilanza spettano a:

- ▶ Il Ministro dello sviluppo economico
- ▶ Istituto di vigilanza del settore assicurativo - IVASS
- a) Il Ministro adotta i provvedimenti previsti dal Codice ass. priv. nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (art. 4).
- b) L'IVASS è un organo di diritto pubblico, composto dai seguenti organi:
 - il Presidente, al quale spetta la rappresentanza e la direzione;
 - il Consiglio che ha poteri statutari, organizzativi, gestionali, propositivi e consultivi.
- Per adempiere ai suoi compiti l'IVASS può:
 - Chiedere notizie e informazioni e, più in generale, chiedere la collaborazione delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti controllati;
 - Svolgere ispezioni e indagini;
 - Convocare gli esponenti aziendali, i soggetti incaricati della revisione contabile ed ordinare la convocazione degli organi sociali

Esercizio dell'attività

- ▶ L'esercizio dell'attività è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'IVASS;
- ▶ L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami danni o per uno o più dei rami vita
- ▶ L'autorizzazione è requisito essenziale per l'iscrizione nel Registro delle imprese (art. 14, Cod. ass. priv.);
- ▶ A seguito dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta in un apposito albo tenuto dall'IVASS

- 
- ▶ **L'autorizzazione** viene rilasciata al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - ▶ Adozione della forma societaria prescritta dalla legge;
 - ▶ Direzione generale ed amministrativa in Italia;
 - ▶ Capitale o fondo di garanzia interamente versato, di ammontare non inferiore al minimo determinato con regolamento dall'IVASS;
 - ▶ Programma di attività, corredato di una relazione tecnica, riguardante l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale dell'impresa;
 - ▶ Possesso da parte dei possessori di partecipazioni rilevanti dei requisiti di onorabilità;
 - ▶ Possesso da parte degli organi di gestione, amministrazione e controllo dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
 - ▶ Insussistenza tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti di stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio della vigilanza;

- 
- ▶ L'autorizzazione **decade** quando:
 - ▶ Non si dà inizio all'attività nei 12 mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione;
 - ▶ L'impresa rinuncia espressamente;
 - ▶ L'impresa non esercita l'attività per un periodo superiore a 6 mesi;
 - ▶ L'impresa trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
 - ▶ Si verifica una causa di scioglimento della società.

Condizioni di esercizio

Sono gli adempimenti che l'impresa autorizzata deve rispettare durante tutto lo svolgimento dell'attività:

- ▶ *Requisiti organizzativi*: vi deve essere un'ideale organizzazione amministrativa e contabile e un adeguato sistema di controllo interno;
- ▶ *Riserve tecniche*: sono costituite dagli accantonamenti dei premi incassati; l'impresa deve iscrivere al passivo del bilancio l'ammontare dell'esposizione debitoria complessiva, alla data della chiusura dell'esercizio, nei confronti dei contraenti e degli assicurati, nonché gli accantonamenti destinati a far fronte a spese future di gestione;
- ▶ *Copertura delle riserve tecniche*: parte del patrimonio dell'impresa, pari almeno alle riserve tecniche viene investito per dare un'adeguata garanzia agli impegni assunti.
- ▶ *Margine di solvibilità e quota di garanzia*: il primo si risolve nell'obbligo di mantenere un'eccedenza delle attività rispetto alle passività in proporzione al volume di affari; il margine di solvibilità minimo richiesto è diverso nei rami vita e in quelli danni. La seconda è costituita da un terzo del margine minimo richiesto.
- ▶ *Documentazione e contabilità dell'impresa*